

Cat. Mass. U1/Gab./2021

Bari, 13 ottobre 2021

OGGETTO:

Decreto Legge nr. 127 del 21 settembre 2021. Misure urgenti – per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid 19 e rafforzamento del sistema di screening – Decorrenza 15 ottobre 2021.

All. nr. 2

	SIG.	DIRIGENTE UFFICIO DI GABINETTO	SEDE
	SIG.	DIRIGENTE DIV. POLIZIA ANTICRIMINE	SEDE
	SIG.	DIRIGENTE DIGOS	SEDE
	SIG.	DIRIGENTE SQUADRA MOBILE	SEDE
	SIG.	DIRIGENTE DIV. POL. AMM.VA E SOCIALE	SEDE
	SIG.	DIRIGENTE UFFICIO DEL PERSONALE	SEDE
	SIG.	DIRIGENTE UFFICIO IMMIGRAZIONE	SEDE
	SIG.	DIRIGENTE UFFICIO PREVENZIONE GENERALE E SOCCORSO	SEDE
		PUBBLICO	
	SIG.	DIRIGENTE L'UFFICIO TECNICO LOGISTICO	SEDE
	SIG.	DIRIGENTE UFFICIO SANITARIO PROVINCIALE	SEDE
	SIGG.	DIRIGENTI COMMISSARIATI SEZIONALI E DISTACCATI:	
		San Nicola – Bari Nuova Carrassi – San Paolo –Bitonto –Corato –	
		Gravina in Puglia – Monopoli –Putignano	LORO SEDI
	SIG.	DIRIGENTE UFFICIO AMM/VO CONTABILE	SEDE
	SIG.	RESPONSABILE SEZIONE P.G. c/o PROCURA REPUBBLICA	BARI
		TRIBUNALE	
	SIGG.	RESPONSABILI SEZIONE P.G. c/o PROCURA REPUBBLICA:	
		- TRIBUNALE PER I MINORI	BARI
	SIG.	CAPO CENTRO OPERATIVO D.I.A.	BARI
	SIG.	DIRIGENTE NUCLEO OPERATIVO PROTEZIONE "Puglia"	BARI
e,p.c.			
	SIG.	VICARIO DEL QUESTORE	SEDE
	ALLE	OO.SS. POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
	ΑI	RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DELLE OO.SS	LORO SEDI
	ΑI	COMPONENTI R.S.U. QUESTURA	LORO SEDI

Nell'ambito delle disposizioni normative tese ad arginare l'emergenza sanitaria scaturita dalla pandemia da Covid-19, è stato emanato il Decreto Legge nr. 127 del 21 settembre 2021di cui in oggetto. La circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza pubblicata in data odierna sottolinea che l'art. 1 del predetto decreto ha introdotto, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo, per chi svolge attività lavorativa pubblica e privata all'interno dei luoghi di lavoro,

di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 in formato cartaceo o digitale (cd. green pass).

Considerata la funzione di prevenzione di tale misura, non sono consentite deroghe a tale obbligo e non è prevista l'autocertificazione.

Le disposizioni si applicano anche al personale "esterno" che accede a fini lavorativi, di formazione o di volontariato, personale delle ditte di pulizia e delle mense di servizio, operai che eseguono manutenzioni, fornitori di derrate alimentari.

Sono esonerati coloro che non possono ricevere il vaccino sulla base di idonea certificazione medica che sia attestata e redatta sul modello e secondo le prescrizioni contenute nelle circolari emanate in proposito dal Ministero della Salute.

L'obbligo non si applica agli utenti che accedono nella struttura per ragioni differenti, a titolo esemplificativo: denuncianti, vittime e testimoni di reati, soggetto fermati per controlli o sottoposizione a misure restrittive, utenti degli Uffici Immigrazione e della Divisiione Polizia Amministrativa nonché degli Uffici delle Specialità, cittadini che preavvisano pubbliche manifestazioni.

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso il predetto soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde già acquisita – a prescindere dall'evento che l'ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Resta inoltre fermo che il personale dipendente, seppur munito di green pass, sia tenuto al rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

Inoltre non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo dell'obbligo di cui trattasi, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

E' un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate.

Premesso quanto sopra, lo scrivente nella sua qualità di datore di lavoro e quindi titolare dell'obbligo in parola delega formalmente i Dirigenti degli Uffici affinchè stabiliscano modalità organizzative che consentano giornalmente di assicurare all'interno del proprio Ufficio l'osservanza puntuale delle disposizioni in argomento, anche attraverso controlli a campione avvalendosi di Funzionari/Ispettori, al fine di garantire il possesso da parte di tutti i dipendenti della Polizia di Stato e dell'Amministrazione Civile dell'Interno della certificazione verde.

"Al fine di agevolare l'organizzazione delle attività lavorative, potrà essere richiesto ai dipendenti di rendere le comunicazioni sul green pass in anticipo sul turno di servizio, con un

preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative. Ciò non fa venir meno l'esigenza dei effettuare i successivi controlli all'ingresso o all'interno degli Uffici."

Nel caso in cui il dipendente sia privo o rifiuti di esibire il green pass su richiesta, il personale incaricato dei controlli dovrà invitarlo ad allontanarsi, contestando formalmente e nell'immediatezza l'assenza ingiustificata, mediante compilazione di apposita modulistiche (che si allega).

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati, non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Ciascun Dirigente procederà, con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del green pass del proprio personale in misura percentuale non inferiore al 20% di quello presente in servizio, facendo sì che tale controllo sia effettuato in maniera omogenea con un criterio di rotazione su tutto il personale dipendente, e prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia.

Le SS.LL. sono pregate di diffondere il contenuto della circolare del dipartimento della P.S. del 13 ottobre 2021 che si allega in copia a tutti gli operatori di polizia e dell'Amministrazione Civile dell'Interno.

Si allegano inoltre le "Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale" (che costituisce parte integrante del D.P.C.M. del 12.10.2021).

IL QUESTORE (Bisogno)